L'ECO DI BERGAMO MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

Trovarisposte

COMMERCIALISTI Mario Luca Rizzi Renato Tassetti

Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo

NOTAIO Nicoletta Morelli

del Collegio notarile di Bergamo

CONSULENTI DEL LAVORO Angelo Lo Bello Luca Paris

del Centro Studi Consulenti del Lavoro di Bergamo

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Francesco Cortesi

dello Sportello condominio Sicet-Cisl di Bergamo

Prima casa, le agevolazioni per chi vuole acquistare

Mercato immobiliare. Serve prestare attenzione alle categorie catastali Non si devono possedere altri immobili. Tassa al 2% se si compra da privato



L'acquisto della prima casa è sempre un passaggio importante anche per le giovani coppie

MARCO CONTI

In un mercato immobiliare ancora alle prese con i tassi applicati dalla Bce che tengono alte le rate dei mutui e la conseguente difficoltà per molti di accedere al credito, è ancora più utile sapere quali sono le agevolazioni previste dal fisco nel caso di acquisto della prima abitazione.

Chi compra da un privato (o da un'azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un'imposta di registro del 2% (anziché del 9%), sul valore catastale dell'immobile, a cui si aggiungono i 50 euro versati sia per l'imposta ipotecaria che per quella catastale. Se invece il

venditore è un'impresa con vendita soggetta a Iva, l'acquirente deve versare l'imposta, calcolata sul prezzo della cessione, del 4% (anziché del 10%). In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna

Per usufruire dell'agevolazione «prima casa», l'acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato. L'agevolazione si applica anche quando l'immobile si trova: nel territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive); nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l'attività il proprio datore di lavoro, se l'acquirente si è dovuto trasferire all'estero per ragioni di lavoro; nell'intero territorio nazionale, se l'acquirente è un cittadino italiano emigrato all'este-

L'agevolazione non è ammessa per l'acquisto di un'abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

L'agevolazione resta valida anche nel caso in cui si concede la prima casa in locazione, così come per l'acquisto di due appartamenti contigui, a patto che l'abitazione risultante presenti, dopo la fusione degli immobili, le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore e in presenza di tutte le altre condizioni previste. L'agevolazione vale sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue, sia in quello in cui venga acquistata un'unità immobiliare confinante alla casa già posseduta per creare un'unica unità abita-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rubrica Come inviare

i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

Commercialisti RISPOSTA N. 4.064

Lavori e detrazioni Se dovessi vendere quale plusvalenza?

Ho effettuato una ristrutturazione con cambio d'uso da C6 a A3. Lavori ultimati nel 2023. Ho usufruito delle detrazioni fiscali al 50% in base all'art.16 bis. Premesso che l'immobile C6 l'avevo ricevuto in eredità nell'anno 2010, se dovessi vendere il nuovo immobile A3 nel 2024 avrei la plusvalenza da tassare?

_ LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir, si considerano redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione»; nel suo caso, quindi, provenendo l'immobile da successione e che, oltretutto è decorso il termine di cinque anni, la successiva vendita non genera plusvalenze. Per quanto riguarda la detrazione per lavori di recupero edilizio effettuati, il comma 8) dell'articolo 16-bis del Tuir specifica che «in caso di vendita dell'unità immobiliare sul quale sono stati realizzati degli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, salvo diverso accordo tra le parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare».

RISPOSTA N. 4.065

Devo fare domanda per poter fruire del bonus mobili?

Ho completato i lavori di ristrutturazione del mio appartamento ad agosto 2023 ed ora vorrei cambiare gli elettrodomestici della cucina dell'appartamento al fine di usufruire del cosiddetto «Bonus mobili». è necessario che invii la comunicazione richiesta all'Enea?

_ LETTERA FIRMATA

A seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2023, per i quali il lettore fruirà delle detrazioni Irpef previste in materia di bonus

edilizi è possibile anche beneficiare del «Bonus mobili» per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi destinati all'immobile oggetto dei lavori. Questo beneficio è valido fino al 31 dicembre 2024 e ha un limite di spesa di 8.000 euro nel 2023 o 5.000 euro nel 2024. Gli elettrodomestici devono avere una classe energetica non inferiore a «A« per i forni, «E» per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie, e «F» per frigoriferi e congelatori. Per monitorare il risparmio energetico ottenuto, è necessario inviare i dati sui consumi degli elettrodomestici all'Enea entro 90 giorni dall'acquisto. È importante notare che il ritardo o la mancata trasmissione di tali dati. secondo la Circolare numero 17/E del 26 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate, non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

13

Per le tue domande:

compila il coupon e invialo via fax allo 035/386.217 manda una email a: trovarisposte@eco.bg.it oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Notaio

RISPOSTA N. 4.066

Posso sottoscrivere un accordo per un prestito?

Un amico mi ha chiesto di prestargli una somma di denaro, che si impegna a restituirmi. È possibile sottoscrivere un accordo, un impegno alla pura restituzione? È lecito? Magari impegnando un bene di ugual valore?

Quanto da lei descritto

_ LETTERA FIRMATA

configura un mutuo tra privati. L'accordo dovrà prevedere, tra l'altro. la corresponsione o meno degli interessi (e la loro quantificazione nel rispetto della Legge 108/1996), la durata entro la quale la somma a mutuo deve essere restituita, e le eventuali garanzie prestate. Detta scrittura privata, una volta sottoscritta. dovrà essere registrata all'Agenzia delle Entrate con il versamento delle relative imposte. Qualora venga rilasciata una garanzia su bene immobile (un'ipoteca volontaria) è necessario che il contratto sia redatto da un notaio. Le suggerisco di rivolgersi ad un notaio di sua fiducia perché le possa darle le indicazioni necessarie e perché le quantifichi anche i costi e le imposte relative ad una tale operazione, con o senza garanzie specifiche.

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti: • compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217 • consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 • manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente Commercialista Consulente del lavoro ☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio Dati del lettore Città E-mail. Tel. Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, de incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli. L'ECO DI BERGAMO

14 Trova risposte

Mercoledì 28 Febbraio 2024

RISPOSTA N. 4.067

Come acquisire le quote societarie e in che termini

Vorrei acquisire delle quote societarie nell'attività commerciale di un amico, un bar. È possibile corrispondere la somma delle quote con il mio lavoro dentro il bar? Se sì, siamo noi a stabilire le condizioni? Chi le certifica, il notaio?

_ LETTERA FIRMATA

La modalità di pagamento del corrispettivo dell'acquisto di quote di società può essere concordata tra parte cedente e parte cessionaria con la possibilità di prevedere una rateizzazione nel tempo. Sarà necessario concordare con la parte cedente se il trasferimento delle quote debba avvenire alla sottoscrizione del contratto, anche se il prezzo di cessione non sia stato ancora integralmente pagato, o se il trasferimento delle stesse sarà effettuato con il pagamento dell'ultima rata del prezzo. Per valutare quale delle due soluzioni adottare è consigliabile vi rivolgiate a professionisti di fiducia.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 4.068

Posso chiedere di passare al lavoro come part time?

Sono stata assunta nel mese di febbraio 2023 presso uno studio professionale con un contratto di apprendistato full-time 40 ore. Ora, per motivi personali, vorrei passare al part time. Vorrei sapere se è possibile farlo e se il datore di lavoro si può rifiutare.

_ LETTERA FIRMATA

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale rientra tra le modificazioni di tipo pattizio, ovvero richiedono l'accordo tra le parti con la conseguenza che eventuali pretese unilaterali sono da considerarsi contrari alla legge, esclusi particolari casi. Infatti, le norme prevedono situazioni particolari in cui il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta del dipendente. Tali situazioni sono relative alla nascita di un figlio (alternativo alla richiesta del congedo parentale); all'insorgere di una malattia che non permette al lavoratore di svolgere la propria attività in modalità full-time; allo status di «caregiver» del dipendente che si trova a doversi prendere cura dei propri familiari malati e/o con bisogni particolari; ed infine, nei casi di violenza di genere con attivazione di un percorso di protezione. Queste condizioni consentono una riduzione dell'orario di lavoro fino alla metà con facoltà di richiedere la modificazione una sola volta nell'arco della vita lavorativa e con limitazioni del legislatore.

Per l'apprendistato la trasformazione è possibile ma, a seguito della particolare natura di questo contratto detto «a causa mista», la modifica deve garantire la formazione dell'apprendista. Tale garanzia si rinviene nella percentuale minima dell'orario di lavoro che non può essere inferiore al 60%, con la conseguenza che un apprendista dovrà avere un contratto a tempo parziale di minimo 24 ore settimanali. Da ultimo, la riduzione dell'orario di lavoro non interferirà né con la formazione trasversale di base né con quella a salvaguardia del c.d. principio di non discriminazione tra lavoro part-time e lavoro full-time. Se la richiesta non fosse supportata dalle motivazioni sopra elencate o risultasse in contrasto con i limiti segnalati potrebbe essere respinta dal suo datore di lavoro in quanto ingiustificata o contraria alle norme.

RISPOSTA N. 4.069

Esenzione carichi familiari: devo ripresentarla?

Sono lavoratore subordinato con figli a carico. L'anno scorso avevo presentato al mio datore di lavoro la dichiarazione attestante i carichi familiari per esenzione dei fringe benefit previsti che di fatto mi sono stati erogati. Devo ripresentarla?

 $_{-}$ Lettera firmata

La Legge di Bilancio 2024 ha ridefinito il limite di non imponibilità di alcuni fringe benefit erogati ai dipendenti, come previsti nel 2023, ma in misura diversa. Com'è noto, la disciplina di riferimento contenuta nell'art. 51 del Tuir, ha subìto nel corso degli anni diverse modifiche. La Legge n. 85/2023 aveva previsto per l'anno 2023 l'aumento della soglia dei fringe benefit esenti a 3.000,00 euro, ma soltanto per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Per i lavoratori privi di figli a carico restava confermata la soglia prevista di 258,23 euro annui. La Legge di Bilancio 2024, limitatamente al medesimo periodo d'imposta, prevede che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas, delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di 1.000 euro è elevato a 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che hanno un reddito non superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato ad

euro 4.000,00. L'estensione

dell'esenzione ad euro 2.000 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Quanto premesso si ritiene non essere necessario ripresentare nuova autodichiarazione, salvo eventuali differenti disposizioni ministeriali che potrebbero pervenire, se le condizioni non sono cambiate, ossia fermo restando il possesso del carico familiare nell'intero anno 2024, e se la dichiarazione resa non faceva riferimento alla sola normativa in vigore nell'anno 2023.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 4.070

Piccioni molesti, scacciarli tocca al proprietario

Abito da circa due anni all'ultimo piano di un condominio di quattro piani. Ho una bella terrazza che rientra rispetto alla sagoma dell'edificio ed è posta proprio sotto l'assito del tetto. Da tarda primavera alla fine dell'estate siamo abituati a cenare proprio su questa terrazza. Capita però che, fin da subito, abbiamo avuto delle noie con dei piccioni che durante la nostra assenza, prendono posto e poi sporcano la terrazza. Senza parlare del loro rumore. Ho cointeressato

l'amministratore in quanto il tetto è una parte comune e l'ho invitato a provvedere ad eliminare la presenza dei piccioni a spese del condominio, ma sinora non mi ha nemmeno risposto. Cosa posso fare? Non voglio spendere altri soldi.

_ LETTERA FIRMATA

Il tetto è costituito dagli elementi di copertura dell'edificio ed è generalmente caratterizzato da elementi arcuati o inclinati e una struttura che li sorregge. In quanto svolge la funzione necessaria di copertura a protezione dell'edificio dagli agenti atmosferici, esso rimane parte comune a' sensi dall'art. 1117 n.1. Esso è peraltro costruito secondo preciso progetto tecnico, essendo una struttura dell'edifico sulla quale gravano costantemente differenti forze di trazione, oltre a quelle saltuarie dovute al calpestio di eventuali manutentori (dell'antennista per esempio), alla pioggia o ai carichi di neve. Soggiace anche ai regolamenti edilizi comunali e talvolta a vincoli paesistici. Il tetto non ha però la funzione di protezione dalla presenza di volatili e pertanto nessuna responsabilità in merito può essere addossata al condominio in quanto il tetto è una sua parte comune. L'interessato potrà però rivolgersi a qualche ditta di settore per l'apposizione di eventuali dissuasori a sue spese, ai sensi dell'art.1102 del cc. e nel rispetto di eventuali leggi anche locali a protezione dei volatili.

1,48%

Diff: 0,00%

612,28

57,65

Ftse Mib 32.706,44 Ftse 100 Spread Bund 10y Brent Ftse All-Share 34.850,49 38.972,48 Dollaro Usa 1,0856 Argento (Per Kg.) 0,04% Dow J. Ind. 7.948,4 Nasdaq 100 16.035,30 Oro Fino (Per Gr.) Sterlina Inglese 0,8562 39.239.52 Nikkei 225 Yen Giapponese

AZIONI	PREZZO	VAR	CAP. VAR	AZIONI	PREZZO VAR	CAP. VAR	AZIONI	PREZZO	VAR	CAP. VAR	AZIONI	PREZZO	VAR	CAP. VAR	AZIONI	PREZZO	VAR	CAP. VAR	Titoli di Sta	ito	- /	
AZIONI A 2A Abbvie Abitare in Acea Acinque Adidas Adobe Advanced Micro Devic Aeffe Aeroporto di Bologna Aholit Kon Air France-Kim Air Products And Cher Airbnb Airbus Group Alcoa Alerion Cleanpwr Algowatt Alkemy Allianz Algomate Classe A Alphabet Classe A Amadeus It Group American Express American Int Group American Express American Hot Group American Hot Group American Express American Hotoling Antares Vision Apple Applie Materials Aquafil Ariston Holding Ascopiave Asm Azimut H. B BBC Speakers B. Cucinelli B. Desio B. Generali B. Desio B. Generali B. Desio B. Generali B. Bersio B. Generali B. Bersio B. Generali B. Generali B. Bersio B. Generali B. Generali B. Bersio B. Generali B. Bersio B. Generali B. Generali B. Bersio B.	CHIUS. 1.674 164.7. 4.39 13.72 2.84.40 8.50 163.14 0.978 8 27.57 163.14 147.88 147.88 147.88 147.88 147.88 147.89 151.69 161.28 166.91 166.91 166.91 17.05	0,51 1,62 1,25 	5236 -10.25 -17.14 -15-12.84 -2896 -1.289 -2.956 -2.205 -2.41.10 -2.205 -2.41.10 -2.205 -2.311 -1.6632 -14.84 -7.795 -15.777 -1170 -15.23 -16.872 -16.872 -16.872 -16.872 -16.872 -16.972 -16.972 -16.972 -17.973 -16.972 -17.973 -17.975 -17.	AZIONI Cairo Comm. Caixabank Caleffi Caltagirone Ed. Campari Carel Industries Cellularline Cembre Cembre Cembre Cembre Cembre Cembre Cembre Comrani Cias Cir Civitanavi Systems Class Cias Crivitanavi Systems Class Cons Holustrial Coeur Mining Couru Mining Couru Mining Couru Mining Courus Gibal Congate Palmolive Comcast Comer Industries Commerzbank Conafi Continental Costco Wholesale Creden Credit Agricole Csp Int. Cvs Health Cvy4Gate D Dainlei Danieli Danieli Danieli Danieli Danieli Ponalieli Danieli Ponalieli Danieli Ponalieli Danieli Ponalieli Danieli Ponalieli Danieli Incustrie Bank Deutsche Luthansa Deutsche Bank Deutsche Juthansa Deutsche Bank Deutsche Juthansa Deu	CHIUS. * 1,792	244	AZIONI Fine Foods & Ph.Ntm Fine Cods & Ph.Ntm Fine Cods & Ph.Ntm First Solar FNM Ford Motor Fresenius Fuelell Energy Gabetti Prop. S. Gardfald Health Care Gasplus Gaz De France Gefran Generalifinance Generalificoru Gefran Generalfinance Generalificoru Generalificoru Generalificoru Generalificoru Generalificoru Habapa-Lloyd Hasapa-Lloyd Has	PREZZO CHUS. 8.8 8.13.01 134.16.10 134.16.10 134.16.10 144.5 13.01 134.16.10 144.5 15.23	VAR 1,12 1,12 1,12 1,13 1	CAP. VAR. ANNOX 1966 - 4.097 - 15.474 - 10.08 4441 6.5491 - 6.5491	AZIONI Mcdonald's Mediobanca Merk Mediobanca Merk Met Extra Group Mie A Mre B Micron Technology Microsoft Corp Mittel Moderna Moncler Mondadori Mondo TV Monrif Monri Monrif Monrif Monri Monrif Monri Monri Monri Monri Monri Monr	CHIUS. 272 - 4 12,7 - 1 156,65 - 3,044 - 2,1115 - 4 2,1115 - 4 2,1115 - 4 2,1115 - 4 2,1115 - 4 3,104 - 1 3,105 - 4 4,115 - 4	* 0.082	ANNOS ANNOS 14,70 1926 14,70 1936 1936 1936 10926 14,84 10936	AZIONI Salesforce Sanlorenzo Sanori Sap Saras Saras Saras Sesa Siemens Seri Industrial Servizi Italia Sesa Siemens Siemens Energy SII Snam Snowflake Societe Generale Softlab Sogefi Soft Soft Soft Soft Soft Soft Soft Soft	CHIUS. 27.8 42.25 89.43 17.33 6.67 3.74 2.825 17.95 118.4 174.34 13.82 2.295 1.43 2.825 0.676 24.9 2.875 0.676 24.9 2.875 0.676 24.9 2.875 0.676 2.978 0.2978	VAR	ANNOX 14,72 1474 1,081 1679 167	BOT 14.03.24 28.03.24 12.04.24 14.05.24 31.05.24 14.06.24 12.07.24 14.08.24 13.09.24 14.10.24 14.11.24 13.12.25 14.02.5 15.12.024 15.5.2024 15.5.2024 15.12.024 15.12.024 15.12.025 15.12.026	Pr.Netto Rend. 99,869 0.00 99,77 0.00 99,75 3.42 99,001 4,48 99,004 3,24 98,624 3,26 98,621 3,24 98,821 3,22 97,837 3,23 97,837 3,29 97,443 3,20 97,683 3,22 96,639 3,16 PF.Hetto Rend. 99,689 3,22 99,529 3,75 99,583 3,62 99,462 3,70 99,297 3,64 98,48 3,45 99,172 3,30 97,283 3,50 97,108 3,51 101,39 2,96 98,48 3,45 99,172 3,20 100,3 2,91 97,78 3,26 99,297 3,24 100,3 2,91 98,68 <td>14.2030 15.6.2030 18.2030 18.2030 18.2030 15.02.2031 14.2031 30.10.2031 11.22031 30.10.2031 11.22031 13.2032 16.2032 12.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 16.2025 30.4.2035 3</td> <td>86,87 3,29 97,12 3,06 98,08 3,03 109,5 2,79 102,01 3,00 100,33 3,02 C MZ30 EUR 88,54 3,30 101,05 3,04 85,45 3,39 102,67 3,06 88,7 3,34 99,87 3,10 83,51 3,46 115,61 2,85 80,77 3,52 102,7 3,12 82,22 3,49 86,37 3,43 80,86 3,44 115,61 2,85 80,77 3,52 102,7 3,12 102,7 3,12 102,7 3,12 102,7 3,12 105,05 3,23 94,74 3,54 104,3 3,31 102,87 3,36 109,47 3,24 100,74 3,44 75,92 3,81 82,63 3,75 100,74 3,44 75,92 3,81 82,63 3,75 100,74 3,44 75,92 3,81 82,63 3,75 100,74 3,44 75,92 3,81 82,63 3,77 108,71 3,66 99,81 3,66 99,81 3,77 108,71 3,66 98,81 3,66 98,81 3,77 108,71 3,66 98,81 3,77 108,71 3,66 98,81 3,77 108,71 3,70 70,79 3,99 101,59 3,81 105,67 3,79 62,3 3,99 85,29 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,84 71,44 3,91 101,45 3,89 71,94 3,81 59,57 3,71</td>	14.2030 15.6.2030 18.2030 18.2030 18.2030 15.02.2031 14.2031 30.10.2031 11.22031 30.10.2031 11.22031 13.2032 16.2032 12.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 15.2033 16.2025 30.4.2035 3	86,87 3,29 97,12 3,06 98,08 3,03 109,5 2,79 102,01 3,00 100,33 3,02 C MZ30 EUR 88,54 3,30 101,05 3,04 85,45 3,39 102,67 3,06 88,7 3,34 99,87 3,10 83,51 3,46 115,61 2,85 80,77 3,52 102,7 3,12 82,22 3,49 86,37 3,43 80,86 3,44 115,61 2,85 80,77 3,52 102,7 3,12 102,7 3,12 102,7 3,12 102,7 3,12 105,05 3,23 94,74 3,54 104,3 3,31 102,87 3,36 109,47 3,24 100,74 3,44 75,92 3,81 82,63 3,75 100,74 3,44 75,92 3,81 82,63 3,75 100,74 3,44 75,92 3,81 82,63 3,75 100,74 3,44 75,92 3,81 82,63 3,77 108,71 3,66 99,81 3,66 99,81 3,77 108,71 3,66 98,81 3,66 98,81 3,77 108,71 3,66 98,81 3,77 108,71 3,66 98,81 3,77 108,71 3,70 70,79 3,99 101,59 3,81 105,67 3,79 62,3 3,99 85,29 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,86 77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,84 71,44 3,91 101,45 3,89 71,94 3,81 59,57 3,71
Banco BPM Bank Of America Basf BasicNet Bastogi Basyer Beewize Beghelli Berkshire Hathaway Bestbe Holding Beyond Meat	46,265 4,36 0,467 28.46	0,11 -2,51 -5,46	- 3,25 -4,27 -237 -4,70 59 -6,47 - 15,05 10 74,87 49 -10,60 - 22,26 12 -45,14 - 9,48	Emak Enagas Enav Endesa Enel Enervit Eni Equita Group Erg Ericsson - Class B Esprinet	0,98 -1,01 13,38 -1,87 3,266 0,18 16,605 5,94 1,09 3,22 -1 14,38 0,95 25,46 2,25 5,074 -0,28 194,38 -0,28 194,38 -0,28	162 - 9,15 - 7,50 1769 - 5,06 - 8,93 60011 -12,39 - 57 - 2,06 47954 - 7,74 187 - 0,69 3734 -14,22 - 95,7	J. J.P. Morgan Chase & Co. Juventus FC K. K+S. Kering Kla-Tencor KME Group r nc KME Group r nc	168,4 2,58 12,815 426,85 629 0,9	-0,47 1,34	- 12,38 639 -2,27 14,03 - 6,31 - 29,73 284 0,09	Poršche Automobil H Pr Poste Italiane Prysmian Puma Q Qiagen Qualcomm R Rai Way RCS Mediagroup	42,34 40,05 146,08 4,83 0,749 37,785 128,1 14,595 10,199 8,86 10,72 0,0325 13,91 12,41	0,16 1,12 0,63 1,08 1,08 1,32 0,79 0,25 1,00 2,00 1,47 0,70 0,72 0,72 0,83	-34,83 5,20 13463 0,25 12319 8,00 -16,18 -2,38 10,09	Unieuro Unipol UnipolSai V Valsoia Varta Vianini Viatris Inc Virgin Galactic Holdir Visa - Classe A	2,666 9,62 15,16 0,855 12,278 85 1,606 259,63 123,2 26,01 19,792 190,792 190,793 19,325 13,18 19,325 13,18 18,18 18,32	-1,23 1,79	104 4.07 24,14 89 -1,87 - 27,14 31,07 - 11,14	15.7.2026 1.8.2026 15.9.2026 1.11.2026 1.12.2026 15.1.2027 15.2.2027 1.4.2027	97,47 2,97 92,59 3,22 101,43 2,80 110,2 2,38 94,87 3,07 93,57 3,11 99,22 2,87 93,8 3,11	1.3.2047 1.3.2048 1.9.2049 1.9.2050 1.9.2051 1.9.2052 1.10.2053 1.3.2067	77,37 3,89 87,64 3,84 92,89 3,84 71,44 3,91 60,06 3,89 65,34 3,94 101,45 3,89 71,94 3,81